

COMUNE DI CALALZO DI CADORE

Provincia di Belluno

Area amministrativa e finanziaria

UFFICIO COMMERCIO

CALENDARIO ANNUALE DEI MERCATI ANNO 2011

Ordinanza n. 41

IL SINDACO

VISTO l'art. 8, comma terzo, della Legge Regionale del Veneto 06 aprile 2001, n. 10, secondo il quale *"I comuni entro il 30 settembre dell'anno precedente predispongono un calendario annuale dei mercati, da definirsi con i tempi e le modalità previste per il commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia le eventuali deroghe, che possono anche non coincidere con le analoghe deroghe alla chiusura degli esercizi previste per il commercio al dettaglio in sede fissa."*;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma quarto, della Legge Regionale del Veneto 06 aprile 2001, n. 10, prevede che *"I mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono essere anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella medesima giornata, come previsto nel calendario previsto al comma terzo"*;


VISTO l'art. 11, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che detta le modalità per la definizione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e per l'individuazione delle deroghe all'obbligo di chiusura festiva;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 112 del 11/11/2000 esecutiva, con la quale sono stati individuati i periodi, nonché le zone del territorio comunale, considerate a maggior afflusso turistico ai fini delle deroghe agli orari di vendita;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1416 del 21.11.2000 della Provincia di Belluno, con la quale questo Comune è stato riconosciuto "Comune a prevalente economia turistica" al fine di consentire la deroga alla chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 114/98;

VISTO l'art. 8, comma quinto, della Legge Regionale del Veneto 06 aprile 2001, n. 10, che prevede che: *"Si applicano al commercio su aree pubbliche le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalla vigenti norme statali e regionali in materia di orari commerciali per le località a prevalente economia turistica e per le città d'arte"*;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;



COMUNE DI CALALZO DI CADORE

Provincia di Belluno

Area amministrativa e finanziaria

UFFICIO COMMERCIO

VISTO l'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241;

ORDINA

che il mercato settimanale del Comune di Calalzo di Cadore **possa** svolgersi regolarmente durante tutti i VENERDI' dell'anno 2011, ancorché cadenti in giornata festiva, in virtù del riconoscimento di "Comune a prevalente economia turistica" nei seguenti periodi:

- ❖ Dal 1° gennaio al 5 maggio;
- ❖ Dal 1° giugno al 5 novembre;
- ❖ Dal 1° dicembre al 31 dicembre.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Calalzo di Cadore, 30 settembre 2010

